

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1372

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALPINO, BIAGGI FRANCAANTONIO e TROMBETTA**

*Presentata il 26 giugno 1959*

Proroga delle agevolazioni fiscali  
nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Col 31 dicembre 1959 verranno a scadere, secondo l'ultima proroga disposta con legge 10 dicembre 1957, n. 1218, i termini stabiliti per fruire delle agevolazioni fiscali sia nel campo delle ricostruzioni e sia in quello delle nuove costruzioni edilizie. Bisogna riconoscere che tali agevolazioni, specie quelle recate dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, hanno dato un forte impulso all'attività costruttiva, come dimostrano ampiamente le cifre. Da 149 miliardi investiti nel 1949 (quando premeva fortissimo il bisogno di nuove abitazioni) si è passati a 974 miliardi nel 1958, mentre per i vani costruiti si è passati da 249.000 nel 1949 a 1.948.000 nel 1958.

Nel decennio si sono costruiti circa 10.800.000 vani e ciò ha permesso non solo di ovviare alla gravissima scarsità di alloggi dell'immediato dopoguerra, ma anche di avviare la situazione a un certo equilibrio tra la domanda e l'offerta, come dimostra l'esistenza di un certo numero di vani sfitti, che salgono anche a qualche migliaio in alcune grandi città.

Anche in rapporto alla migliorata situazione il Governo ha predisposto un disegno di legge che prevede un parziale riassorbi-

mento e una normalizzazione delle agevolazioni edilizie. I termini di tale riassorbimento sono stati però sensibilmente peggiorati nel primo *iter* parlamentare, così da suscitare fondate preoccupazioni nei riguardi dell'ulteriore sostegno dell'attività costruttiva.

Senza entrare nel problema generale, in questa sede, vogliamo rilevare che col 31 dicembre 1960 verrà a scadere la proroga in corso delle locazioni urbane e che ciò dovrà portare a considerare realisticamente il nuovo regime delle medesime. È chiaro che sarebbe nell'interesse generale, quando risulti un sostanziale equilibrio tra domanda e offerta di abitazioni, tornare al normale regime di mercato, così come si è ormai fatto negli altri settori di prezzi.

In tale quadro e affinché l'equilibrio possa realizzarsi nel modo più completo, appare necessario non turbare minimamente il ritmo della attività costruttiva nell'anno ancora compreso nel blocco delle locazioni, cioè il 1960. Perciò con la presente proposta di legge abbiamo previsto la proroga pura e semplice, fino al 31 dicembre 1960 e cioè in coincidenza con la scadenza del blocco, di tutte le agevolazioni edilizie in atto.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

I termini prorogati al 31 dicembre 1959 con la legge 10 dicembre 1957, n. 1218, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1960.

### ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.